

**Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 13.07.2009 n. 16326**  
**Infortunio sul lavoro, responsabilità, datore di lavoro, direttore di cava**

**La Sezione Lavoro**

Fatto

1. Con sentenza n. 5.2005, il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda proposta in via di rivalsa dall'INAIL a seguito di infortunio nel quale il lavoratore M. G. aveva riportato lesioni ed era successivamente deceduto. Detta domanda veniva accolta nei confronti di L. F. e della srl. \*\*\*\*, rispettivamente responsabile di cantiere e datore di lavoro. La spa Winterthur, poi Aurora Assicurazioni, veniva dichiarata non tenuta a garantire il L., assicurato presso la medesima, previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione proposta dalla suddetta società. Il "quantum" veniva liquidato sulla base dei conteggi prodotti dall'INAIL.

2. Proponeva appello il L., deducendo anzitutto l'erroneità della sentenza in punto di prescrizione, dato che la società aveva mutato il fatto dedotto (aveva infatti indicato la data di decorrenza ed il termine, sostenendo poi una diversa ed anteriore decorrenza).

Deduceva inoltre che, erroneamente gli era stata addossata una parte di responsabilità, ravvisandosi colpa esclusivamente del lavoratore e della \*\*\*\*. Male era stata valutata la sentenza penale di patteggiamento emessa nei confronti di esso L..

3. Si costituiva l'INAIL e si opponeva all'appello avversario. Si costituiva la Winterthur e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado; proponeva appello incidentale circa la compensazione delle spese. Si costituiva la srl. \*\*\*\* e deduceva l'assenza di qualsiasi responsabilità, donde l'errore nell'accoglimento dell'azione di rivalsa; la somma liquidata era comunque eccessiva.

4. La Corte di Appello di Brescia riformava parzialmente la sentenza di primo grado rigettando l'eccezione di prescrizione e dichiarando pertanto la compagnia di assicurazione tenuta a manlevare il L..

Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:

- la compagnia di assicurazioni ha eccepito la prescrizione annuale indicando come termine iniziale la data di notifica della domanda dell'INAIL, avvenuta l'8.10.99, mentre il L. avrebbe proposto la domanda di garanzia dopo oltre un anno; ma il L. ha controdedotto di avere denunciato l'azione di rivalsa con raccomandata ricevuta dalla Winterthur il 26.9.2000, prima cioè della chiamata in causa e quando il termine non era decorso; pertanto l'azione di manleva è fondata;

- nel merito: il lavoratore M. M. si infortunava mentre, come dipendente della \*\*\*\*, procedeva al taglio di un blocco di marmo stando in piedi sul blocco stesso; questo si spezzava e, non essendo posizionato su di un piano di appoggio stabile, si apriva cagionando la caduta del lavoratore; è stato violato l'art. 130 - commi 1 e 2 - del D.P.R. n. 129.1959; l'operazione poteva essere eseguita anche da terra, ma con maggiore difficoltà;

- il L. era direttore della cava, per gli effetti di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 128.1959 ed aveva quindi compiti di informazione, istruzione e controllo dei lavoratori; l'adempimento di tali obblighi non è dimostrato;

- la responsabilità del direttore risulta a prescindere dalla sentenza di patteggiamento;

- l'assoluzione in sede penale dei due rappresentanti della \*\*\*\* non fa stato ai danni del L. ed essa non preclude l'accertamento della responsabilità civile della preponente \*\*\*\* per fatto colposo del preposto, posto che l'affidamento al direttore della gestione tecnica della cava non esclude una responsabilità del committente ex art. 2049 Codice Civile; l'art. 7 del D.P.R. n. 128.1959 non può essere interpretato nel senso dell'esonero da responsabilità del committente, specie in presenza di attività pericolose; la nomina del direttore di cava è finalizzata ad incrementare le garanzie per la salute del lavoratore e non a sottrarre il datore di lavoro a qualsiasi responsabilità;

- la correttezza di tale interpretazione è confermata dal Decreto Legislativo n. 624.1996, non applicabile "ratione temporis";

- la mancanza di prova circa la formazione professionale impartita ai dipendenti, specie quando il direttore è assente, implica un concorso di colpa che si ritiene di determinare nel 50% a carico di ciascuno dei due soggetti in questione; mentre non si ravvisa una colpa dell'infortunato, essendosi anzi accertato che le modalità di taglio erano quelle usuali;

- il "quantum" va determinato sulla scorta del conteggio esibito dall'INAIL, conteggio che è stato opportunamente ridotto a seguito della morte del lavoratore, in quanto il calcolo non è più probabilistico, ma si basa su quanto effettivamente erogato.

5. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Aurora Assicurazioni, già Winterthur, deducendo un motivo. Resiste con controricorso il L., il quale propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. Anche la \*\*\*\* resiste e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. L'INAIL propone a sua volta controricorso. Le parti L. e \*\*\*\* hanno presentato memorie integrative.

## Diritto

6. Il ricorso principale ed i due ricorsi incidentali, essendo proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

7. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente Aurora deduce, a sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 Codice di Procedura Civile, violazione dell'art. 2952 Codice Civile e carenza di motivazione, per avere la Corte di Appello 'sbrigato la questione della eccezione di prescrizione con argomentazioni destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto'. Il contraddittorio si è instaurato con il ricorso proposto dall'INAIL il 16.9.1999, col quale veniva prodotta la raccomandata di intimazione al risarcimento in data 19.11.1998: dunque una delle parti - l'INAIL - ha allegato il fatto. Vero è che la difesa del L. ha prodotto le raccomandate in data 14.9.2000 recapitate il 25 e 29.9.2000, atte ad interrompere la prescrizione. Ammette l'Aurora di avere eccepito erroneamente, in comparsa di costituzione in primo grado, che la prescrizione iniziava a decorrere a seguito della notifica della domanda giudiziale INAIL 8.10.1999; ma tale errore è irrilevante perché, una volta eccepita la prescrizione, era compito del giudice individuare il "dies a quo" e dichiarare che il termine era scaduto alla data della comunicazione del L. alla compagnia in data 25.9.2000.

8. Replicano le controparti che il giudice di primo grado non poteva prescindere dal fatto come dedotto dalla compagnia nel valutare la prescrizione ed in ogni caso non è censurato l'accertamento compiuto dalla Corte di Appello, nel senso che la prima raccomandata spedita dall'INAIL al L. per intimare il pagamento "non risulta indirizzata e recapitata alla residenza o al domicilio dell'assicurato, che ha contestato la circostanza (a seguito della pronuncia di primo grado, non essendo il fatto allegato prima da nessuna parte)". Viene altresì eccepito che la prima raccomandata 19.11.1998 recapitata il 27.11.1998 è stata prodotta in diverso procedimento, poi riunito, attinente all'azione di rivalsa, mentre essa viene invocata nel processo attinente alla garanzia: onde il principio dell'autonomia dei processi riuniti induce a ritenere irrilevante siffatta produzione.

9. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione si è occupata dell'eccezione di prescrizione statuendo che è onere della parte eccepire l'intervenuta prescrizione, mentre è compito del giudice accertare quale sia il tipo e la durata della prescrizione stessa e se essa sia decorsa. 'In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa ... si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge' (così Cass. 10.5.2005 n. 9768): dove il problema viene visto sotto il profilo di una questione di diritto la cui soluzione dipende dall'identificazione del diritto in contestazione e del regime prescrizionale applicabile, con particolare riguardo alla individuazione del termine (in genere, prescrizione ordinaria o prescrizione breve). "In tema di risarcimento del danno, grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ossia di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile al caso concreto, la prescrizione sia maturata" (Cass. 22.6.2007 n. 14576). Dove è sottolineato il potere-dovere del giudice di conoscere la domanda nel merito (principio della domanda) e stabilire la norma applicabile.

10. Cass. 22.5.2007 n. 11843 potrebbe apparire favorevole alla tesi della ricorrente Aurora: "L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso; queste ultime sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte". La sentenza, peraltro, addossa alla parte l'onere di allegare il fatto costitutivo, ovvero l'inerzia del titolare, mentre l'errata individuazione del "dies a quo", per essere esaminata di ufficio, deve costituire una questione di diritto e non di fatto (ad esempio, se una raccomandata semplice possa essere invocata come intimazione ad adempiere fatta per iscritto).

11. "Quid iuris" se, come nella specie, la parte individua esattamente il regime applicabile - prescrizione estintiva annuale - ma indica una data di decorrenza determinata, salvo poi modificare la deduzione chiedendo che il giudice, di ufficio, vada alla ricerca nei documenti prodotti di una data di decorrenza diversa ed anteriore? La risposta non può che essere negativa, perché l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice (vedi per l'appunto Cass. n. 11843, 2007 citata). Ne consegue che il debitore, eccependo la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine a sensi dell'art. 2935 Codice Civile. Né il giudice può accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso e conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa.

12. Tale essendo il principio applicabile, il motivo va rigettato a prescindere dalla statuizione in fatto, secondo la quale la più volte menzionata raccomandata non risulta indirizzata e pervenuta al domicilio del L..

13. Col primo motivo del ricorso incidentale, L. F. deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 130 del D.P.R. n. 129.1959: la Corte di Appello non ha raggiunto la prova della colpa del L., il quale non era presente quando è stato predisposto il piano di appoggio e quando è accaduto l'incidente. Trattasi di comportamento abnorme del lavoratore, non addebitabile al direttore di cava.
14. Il motivo è infondato. Esso presuppone una ricostruzione del fatto diversa da quella compiuta dal giudice di merito, il quale ha escluso la colpa del lavoratore ed ha ripartito la responsabilità tra direttore di cava ed impresa proponente, valutando correttamente la responsabilità di ciascuno per l'omessa adozione di cautele le quali avrebbero evitato l'accadimento. La Corte di Appello ha ineccepibilmente ritenuto che sia illegittimo far eseguire il taglio di un blocco ad un lavoratore il quale si posizioni sul blocco stesso, talché al momento della divisione del blocco il lavoratore medesimo rimane in mezzo. Applicate le norme antinfortunistiche sopra dette, la Corte di Appello è pervenuta ad una attribuzione di responsabilità che appare immune da errori di diritto e, in fatto, risulta correttamente motivata, talché trattasi di apprezzamento in fatto, insuscettibile di riesame in sede di legittimità, in quanto adeguatamente giustificato dal giudice di appello con motivazione esauriente e completa, talché essa si sottrae alla censura proposta.
15. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, L. F. deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: la Corte di Appello ha accolto la domanda di regresso della \*\*\*\* verso il L. al 50% con motivazione contraddittoria ed insufficiente, in quanto si è ritenuta inopponibile al L. la piena assoluzione in sede penale dei legali rappresentanti della \*\*\*\*, ma del pari non si è tenuto conto dell'insussistenza di qualsiasi inadempimento del L. nei confronti della committente.
16. Il motivo è infondato. Esso attiene in larga misura alla ricostruzione del fatto ed alla rispettiva attribuzione di responsabilità, operazioni queste compiute dalla Corte di Appello ed assistite da motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
17. Col terzo motivo del ricorso, il L. deduce omessa motivazione ex art. 111 Codice di Procedura Civile nella parte in cui la sentenza di appello nulla dispone circa la domanda di manleva nei confronti della Compagnia per le somme che il L. fosse chiamato a pagare alla \*\*\*\*.
18. Il motivo è infondato nei termini che seguono: appare chiaro, sulla base della sentenza di appello, che la domanda di rivalsa dell'INAIL è stata accolta nei confronti di L. e \*\*\*\*, con attribuzione di responsabilità per il 50% ciascuno. La spa Aurora è tenuta a garantire il L.. Ne consegue che, indipendentemente dal soggetto che adempie, ciascuno dei convenuti andrà a sopportare l'onere nella misura della metà e l'Aurora dovrà manlevare il L. nella stessa misura. Tale essendo il senso della sentenza di merito, non vi è interesse a censurarla sotto il profilo sollevato.
19. Col primo motivo del ricorso incidentale, la srl \*\*\*\* deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 2043,2055 Codice Civile, 6 e segg. del D.P.R. n. 128.1959, 652 e 654 CPP, 3 e 24 Cost., 2697 Codice Civile, 324 Codice di Procedura Civile: la Corte di Appello doveva addebitare il 100% della responsabilità al L., sia perché egli ha patteggiato la pena mentre \*\*\*\* è uscita indenne dal processo penale, sia perché il direttore di cava ha compiuto diverse violazioni delle norme antinfortunistiche, tali da integrare una responsabilità totale.
20. Il motivo è infondato. Il patteggiamento in sede penale viene ritenuto dalla giurisprudenza prevalente come una sorta di implicita ammissione dei fatti addebitati; tale principio risulta rispettato dalla sentenza di merito, la quale peraltro ha proceduto ad autonoma valutazione delle risultanze in fatto, posto che il patteggiamento del L. di per sé non giova e non nuoce ad alcuna delle altre parti in causa. L'assoluzione in sede penale di \*\*\*\* è del pari non vincolante, posto che non risulta che tutte le altre parti del presente processo abbiano partecipato al giudizio penale o siano state poste in grado di parteciparvi. Il riesame della statuizione di merito circa la sussistenza e la misura della responsabilità civile di \*\*\*\* si risolve dunque in un riesame del fatto come ricostruito dalla sentenza di appello con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
21. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, \*\*\*\* deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC degli artt. 10 del D.P.R. n. 1124.1965, 652 e 654 CPP, perché l'INAIL nel processo di merito aveva "preso atto" dell'assoluzione in sede penale di D. B. e G. B., e quindi la società può opporre il giudicato penale all'attore.
22. Il motivo è infondato. Il fatto di avere "preso atto" dell'assoluzione non ha, in linea di principio, alcun significato abdicativo del diritto fatto valere. In concreto, il giudice di merito non ha ravvisato alcuna rinuncia dell'INAIL a coltivare l'azione nei confronti di \*\*\*\* e tale apprezzamento sfugge alla possibilità di riesame in questa sede.
23. Col terzo motivo del ricorso incidentale, \*\*\*\* denuncia violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 10.11 del D.P.R. n. 1124.1965, 2049, 2087 Codice Civile, 6 e segg. del D.P.R. n.

128.1959, perché non sussistono i presupposti per l'azione di rivalsa INAIL, avendo la società trasferito tutti i poteri inerenti alla coltivazione della cava al L..

24. Il motivo è infondato. Esso implica un riesame in fatto della controversia, laddove la Corte di Appello ha ritenuto che la nomina del direttore di cava non esonera completamente la società preponente dagli obblighi di protezione e vigilanza in ordine all'incolumità dei lavoratori, il tutto con adeguata motivazione non censurabile in questa sede.

25. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna alle spese della Aurora spa quale incorporante della Winterthur nei confronti del L., il quale risulta totalmente vittorioso nei suoi confronti. Tra tutte le altre parti le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, attesa la complessità della causa, la difficoltà degli accertamenti in fatto e l'opinabilità in diritto delle diverse questioni dibattute.

#### **P.Q.M.**

La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna la spa Aurora Assicurazioni a rifondere a L. F. le spese del grado, che liquida in Euro 60,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari e accessori (spese generali, IVA e CPA). Compensa le spese del grado fra tutte le altre parti costituite.